

*Una sentenza della Corte di cassazione cambia nuovamente orientamento*

# Ok alle notifiche dislocate

*Purché almeno una di esse giunga a buon fine*

DI MONICA COCCO

**D**i fronte alla possibilità di effettuare notifiche in luoghi diversi, è sufficiente che una sola di esse giunga tempestivamente a conoscenza del destinatario entro i termini. Anche se in precedenza è stata tentata un'altra notifica che si è perfezionata fuori termine.

Con la sentenza n. 1893 depositata il 9 febbraio 2001, la Corte di cassazione oscilla ancora una volta in tema di notifiche processuali, mutando l'orientamento della delicata disciplina. Solo fino ad un anno fa, con un indirizzo giurisprudenziale spiegato intorno agli anni novanta, la possibilità di effettuare una doppia notifica era del tutto esclusa.

In base all'art. 82 del r.d. 37/34, i procuratori che si trovano ad esercitare il proprio incarico in un giudizio che si svolge al di fuori della circoscrizione del tribunale cui sono stati assegnati, all'atto della costituzione del giudizio stesso, devono eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende il giudizio.

In mancanza, il domicilio si in-

tende eletto presso la cancelleria del giudice.

Fino a poco tempo fa si riteneva possibile l'esperimento di una sola notifica, purché valida e tempestiva. Ad esempio (sentenze nn. 5743/98 e 7613/99), nel caso in cui un difensore esercente fuori distretto, dopo aver eletto domicilio nel luogo dove ha sede il giudice competente, riceveva a mani proprie la notifica di un atto processuale, i giudici del precedente orientamento ritenevano valida tale notifica.

La cassazione fondava tale va-

lidità sul fatto che la legge processuale identifica il destinatario nel procuratore, poiché quest'ultimo è depositario di una procura che gli conferisce tali poteri. E inoltre l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notifica mediante la consegna della copia dell'atto a mani proprie del destinatario.

Nella sentenza in parola, invece, i giudici hanno chiarito che la notifica è legittima quando è andata a buon fine (rispetto dei termini), ancorché siano state effettuate altre notifiche non tempestive in altri luoghi. Per la secon-

da volta (la prima sentenza ad affermare questo principio è la n. 1700/2000) la corte dichiara priva di fondamento la tesi in base alla quale la parte che ha di fronte la possibilità di effettuare notifiche in luoghi diversi ha l'obbligo di sceglierne uno, senza più possibilità di ricorrere ad altri.

Nel caso sottoposto al vaglio della corte, in tema di notificazione di atti al difensore che esercita fuori distretto, è valida la notifica tempestivamente effettuata presso la cancelleria del giudice competente, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 37/34, essendo del tutto irrilevante che sia stata effettuata notifica a mezzo posta presso il domicilio eletto fuori dal circondario del giudice adito.

Così, la cassazione, rafforzando il recente orientamento, ha chiarito che «quando la legge consente alle parti di notificare un atto in più luoghi diversi, è sufficiente che entro il termine previsto intervenga una rituale notificazione, non rilevando che sia stata effettuata la notificazione anche presso un altro dei luoghi possibili e questa si sia perfezionata oltre il termine previsto». (riproduzione riservata)

## Privacy, proroga al testo unico

La commissione giustizia della camera ha approvato ieri in sede referente il disegno di legge di proroga dei termini previsti dalla legge sulla privacy per l'adozione di nuovi decreti legislativi di attuazione dei principi di riservatezza in settori sensibili (atto camera 7409).

Si tratta in tutto di due articoli, il primo dei quali fissa al 31 dicembre 2001 la scadenza della proroga.

La norma, inoltre, stabilisce che il governo debba emanare entro un anno da dicembre un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti, coordinando le norme vigenti e apportando eventuali integrazioni e modificazioni per assicurarne la migliore attuazione. (riproduzione riservata)